

N. R.G. 5589/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Carla Romana Raineri

Presidente relatore

Dott.ssa Serena Baccolini

Consigliere

Dott.ssa Caterina Apostoliti

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso da:

MGA ITALIA S.R.L. (C.F. 07562540968), rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Freti e dall'avv. Andrea Colombo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Podgora n. 13, giusta procura in atti

Ricorrente

contro

VITA NOVA ART D.O.O. (C.F. 12253677), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Deboni, Debora Valentini ed Enrico Sisti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Via Monte Napoleone n. 18, giusta procura in atti

Resistente



CONCLUSIONI

Per parte MGA ITALIA S.R.L.

Voglia l'III.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione così giudicare:

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata la carenza dei presupposti per il riconoscimento e la esecuzione in Italia del lodo arbitrale pronunciato in data 15.6.2016 dall'Arbitro Unico del Tribunale arbitrale internazionale della Camera di Commercio d'Austria – VIAC: Vienna International Arbitral Centre, rifiutare la richiesta di efficacia formulata da Vita Nova con ricorso in data 12.4.2017, depositato in data 21.4.2017.

In tutti i casi, respingere ogni domanda avversaria avanzata nei confronti di MGA in quanto, inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque non provata ed infondata, sia in fatto che in diritto.

IN VIA ISTRUTTORIA: si esprime ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e richiedere mezzi istruttori nei termini e nelle forme di legge,

anche in ragione delle eventuali difese della convenuta.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese, anticipazioni e compensi di avvocato, nonché riconoscimento del 15% per rimborso spese generali di studio ex DM 55/2014, il tutto onerato come per legge.

Per parte VITA NOVA ART D.O.O.

VITA NOVA ART d.o.o. (=srl, di seguito per brevità detta anche: VITA NOVA o Opposta), come sopra rappresentata e difesa, tenuto conto che con ordinanza oarbitrale straniero *de quo*, precisa le proprie conclusioni come segue, dichiarando sin d'ora di rifiutare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni, anche istruttorie, e su ogni produzione documentale diversa da quelle già tempestivamente formulate e dimesse dall'attrice-opponente:

NEL MERITO

- dichiarare la manifesta infondatezza e temerarietà, rigettare l'opposizione, e per l'effetto confermare il decreto di riconoscimento del lodo arbitrale straniero opposto e comunque dichiarare l'efficacia e l'esecutività in Italia del lodo arbitrale straniero pronunciato a Vienna in data 15.6.2016 tra le parti;
- con condanna dell'attrice-opponente al pagamento delle spese di lite sia della fase processuale del ricorso introduttivo e del decreto sia del presente giudizio di opposizione.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il Lodo del 15 giugno 2016, nell'arbitrato intervenuto fra VITA NOVA ART D.O.O. (società di diritto sloveno e, da ora innanzi, anche solo Vita Nova) e MGA Italia s.r.l., l'Arbitro Unico, Mag. Patrizia Netal, nominato dalla Camera Arbitrale Internazionale di Vienna, così statuiva:

“L'Arbitro Unico

- *Ordina alla Convenuta di pagare 50.000 euro all'Attrice entro 14 (quattordici) giorni dopo la notifica della presente Sentenza Definitiva.*
- *Ordina alla Convenuta di pagare gli interessi i) dell'8,50% su 50.000 euro dal 28 novembre 2013 al 31 dicembre 2013; ii) dell'8,25% su 50.000 euro dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014; iii) dell'8,15% su 50.000 euro dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014; iv) dell'8,05% su 50.000 euro dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2016 e a un tasso dell'8% superiore al tasso base sloveno dal 30 giugno 2016 fino alla data del pagamento.*
- *Ordina all'Attrice di restituire alla Convenuta i prodotti ricevuti dalla Convenuta l'11 giugno 2013.*
- *Ordina che la Convenuta sostenga le spese di questo arbitrato per un importo di 42,726,09 euro*

Tutte le altre rivendicazioni e le richieste delle Parti sono respinte.”

Con ricorso 12.4.2017 Vita Nova adiva la Corte d'Appello di Milano *ex art.* 839 c.p.c. per ottenere l'emissione del decreto di riconoscimento ed esecuzione in Italia del Lodo arbitrale. In data 20.9.2017 la Corte d'Appello di Milano emetteva il decreto n. 4149/2017, che veniva notificato a Vita Nova in data 27.10.2017.

Avverso tale decreto proponeva opposizione Vita Nova *ex art.* 840 c.p.c. sotto molteplici profili che possono essere così riassunti:

- *violazione dell'art. 840 comma 3 n. 1 c.p.c., in quanto “la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta”;*
- *violazione dell'art. 840 comma 3 n. 2 c.p.c. in quanto “la parte nei cui confronti il lodo è invocato è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso”;*



- violazione dell'art. 840 comma 3 n. 3 c.p.c. in quanto *“il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nella clausola compromissoria”* e, comunque *“fuori dai limiti della clausola compromissoria”*;
- violazione di cui all'art. 840 comma 3 n. 4 c.p.c. in quanto *“la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti”*
- violazione dell'art. 840 comma 3 n. 5 c.p.c. in quanto *“il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti”*;
- violazione dell'art. 840 comma 5 n. 2 in quanto *“il lodo contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico”*,

Si opponeva alla eventuale concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

Parte resistente si costituiva nel giudizio contestando il fondamento delle avverse pretese e deduzioni - delle quali denunciava la temerarietà - ed instando per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, con rigetto dell'opposizione e condanna di Vita Nova alla rifusione delle spese processuali.

La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, con ordinanza riservata del 12.6.2018, concedeva la provvisoria esecuzione del lodo *inter partes* e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 6.11.2019.

Espletato l'incombente, il giudizio veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata sotto tutti i profili dedotti e, pertanto, insuscettibile di accoglimento.

1. Parte opponente lamenta che la clausola sarebbe nulla poiché priva di specifica sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di clausola pacificamente vessatoria e comportante la c.d. *“doppia sottoscrizione”*.

L'assunto è privo di fondamento.

La clausola di specie risulta contenuta in un contratto specificamente negoziato in tutti i suoi punti ed è, segnatamente, prevista al punto 16.2 del contratto 9.11.2012. Ciò rende inapplicabile il principio della doppia sottoscrizione, sia alla stregua del diritto italiano, sia a mente della Convenzione di New York



del 1958 (cfr. Cass. SS.UU. 5601/1995 secondo cui è comunque sufficiente l'inserimento della clausola nell'accordo contrattuale scritto senza necessità della c.d. "doppia sottoscrizione").

2. Assume, altresì, l'opponente che la clausola sarebbe "estremamente generica, vaga ed imprecisa" sia con riguardo alla legge applicabile all'arbitrato sia, soprattutto, al merito della controversia, non essendo specificato quale tipo di controversia sia devoluta in arbitri, né essendo specificate le norme di designazione degli arbitri ed il luogo di operatività dell'arbitrato.

Quanto alla genericità ed indeterminatezza della clausola, risulta evidente come le parti abbiano inteso sottoporre alla decisione arbitrale "*ogni controversia emergente dal presente contratto*", cosicché vale per essa il principio, peraltro previsto nell'arbitrato domestico dall'art. 808-*quater* c.p.c., secondo cui "*nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nello senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*".

Quanto alla individuazione dell'organismo arbitrale, deve osservarsi che:

- il Presidente della Camera di Commercio federale austriaca, a seguito della domanda arbitrale, ha stabilito in Vienna (Austria) la sede dell'arbitrato ed ha deferito la controversia alla VIAC per l'amministrazione del procedimento arbitrale;
- il Consiglio della VIAC ha proceduto alla nomina dell'arbitro unico;
- l'Arbitro Unico, con lettera 17.11.2014, ha invitato le parti a presentare osservazioni scritte sulle questioni preliminari: ossia (i) se la Convenuta contestasse la competenza dell'Arbitro Unico; (ii) la lingua da utilizzare nel procedimento; (iii) se le parti avessero concordato il diritto materiale applicabile.

Di tutto ciò l'Arbitro designato ha dato conto nella premessa del proprio provvedimento (cfr. pagg. 5-7 del Lodo definitivo), osservando come MGA non avesse depositato alcuna osservazione sulle domande preliminari sottoposte alla sua delibazione (cfr. Lodo definitivo, pag. 7), né presentato una risposta alla memoria di Vita Nova riguardante la competenza (cfr. Lodo definitivo, pag. 8); né avanzato alcuna osservazione sulla legge applicabile (cfr. Lodo definitivo, pag. 17).

MGA non ha dimostrato il contrario neppure in questa sede di opposizione.

- l'arbitrato si è svolto in un paese "neutrale" (*id est*: Austria), secondo la volontà delle parti e l'organismo arbitrale è stato designato conformemente alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra del 1961.



MGA, nel costituirsi nel giudizio arbitrale, si è limitata a difendersi nel merito, cosicchè ogni questione relativa alla validità della clausola arbitrale, alle modalità di scelta dell'organismo arbitrale, del luogo dell'arbitrato, della competenza degli arbitri e della designazione dell'arbitro (questioni tutte sulle quali l'Arbitro Unico ha preliminarmente deciso con il *Partial Award*) non può più essere proposta in questa sede.

3. Al punto 2) dei motivi di opposizione MGA deduce che la “*aprioristica esclusione [operata dall'Arbitro] della normativa italiana per assumere la decisione qui contestata*” implicherebbe “*all'evidenza, la violazione del diritto di difesa e delle norma di diritto pubblico, sia sostanziale che processuale, sia interno che internazionale*”.

Lamenta, inoltre, che l'Arbitro avrebbe (erroneamente) considerato applicabile la legge slovena piuttosto che la legge italiana e come la pronuncia arbitrale sia contraria alle norme di ordine pubblico processual-civilistico del nostro ordinamento. Invoca, segnatamente, la violazione della normativa, anche sostanziale, inerente la suddivisione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.); la omessa valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.); la erroneità del regime delle spese e degli interessi.

Orbene, premesso quanto già sopra evidenziato in ordine alla tardività delle contestazioni relative alla procedura, siffatti motivi, declinati in modo confuso e con sovrapposizione fra *errores in procedendo* ed *errores in iudicando*, nulla hanno a che vedere con il profilo dell'asserita violazione del diritto di difesa e, comunque, alla fattispecie contemplata dall'art. 840 comma 3 n. 2.

Ed invero, quand'anche l'arbitro avesse erroneamente deciso la controversia applicando al rapporto la legge slovena anziché quella italiana, la circostanza non potrebbe comunque integrare quel *vulnus* al diritto della difesa tutelato dall'art. 840, comma 3, n. 2 c.p.c., posto che MGA si è ampiamente difesa nel procedimento arbitrale.

Del tutto estranee alle fattispecie di cui all'art. 840 c.p.c. sono, poi, le doglianze concernenti pretesi *errores in iudicando*, che, in quanto afferenti al merito insindacabile della decisione arbitrale, sono estranei al perimetro del sindacato della Corte ex 840 c.p.c.

Non senza, da ultimo, rilevare che è stato pienamente rispettato il principio del contraddittorio (essendosi MGA ampiamente difesa nel merito); che l'arbitro non pronunciato *extra petita* ed ha fondato la propria decisione sulla base delle prove versate in atti, debitamente scrutinate.



4. Al punto 3) del proprio atto di opposizione MGA ripropone il tema della “*vaghezza e imprecisione della clausola compromissoria*” e della legge applicabile. Temi sui quali si rinvia a quanto già osservato nel punto 1.

5. Nuovamente al punto 4) del ricorso la difesa opponente ripropone sotto l’egida dell’art. 840, comma 3, n. 4 c.p.c., vizi di costituzione del collegio arbitrale e del procedimento arbitrale deducendo che l’arbitrato sarebbe stato emesso da un arbitro unico austriaco, laddove le parti, con la clausola arbitrale, non avevano stabilito né il numero degli arbitri, né il luogo di svolgimento dell’arbitrato, né, infine, le norme disciplinanti lo stesso.

Sul punto, non può che ribadirsi che la clausola arbitrale prevedeva che l’arbitrato dovesse svolgersi in “paese neutrale” e che si è svolto, nella specie, in Austria; che l’organismo arbitrale è stato designato conformemente alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra del 1961; che la convenzione arbitrale non conteneva un’esplicita scelta della legge ad essa applicabile; che, correttamente, l’arbitro (cfr. pag. 17 del *Final Award*) ha osservato che, in mancanza di una previsione convenzionale sul diritto applicabile al merito della controversia, era necessario fare riferimento al Regolamento Roma 1; che, in ogni caso, “*indipendentemente dalla classificazione dell’Accordo di Licenza come contratto di franchising o di distribuzione, ai sensi dell’art. 4 di Roma 1, in entrambi i casi la legge applicabile sarebbe la legge del paese in cui il franchisee/distributore ha la propria residenza abituale.*”. Ed essendo indiscutibile che VITA NOVA avesse la propria sede amministrativa in Slovenia, ha ritenuto di applicare all’accordo la legge slovena.

6. Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, il lodo 15.6.2016 è stato dichiarato “*vincolante ed esecutivo*” ai sensi dell’ordinamento austriaco, come emerge a pag. 46 della sentenza definitiva emessa dall’arbitro unico, ed è stato notificato a MGA presso il suo procuratore (cfr. doc. 10 parte resistente).

7. Quanto, infine, alla doglianza secondo cui l’arbitro avrebbe pronunciato secondo diritto, piuttosto che secondo equità, deve osservarsi che la decisione secondo diritto non viola il principio dell’equità laddove coincida con essa e parte opponente non ha indicato in cosa si sia sostanziato il *vulnus* della decisione adottata secondo diritto rispetto alla diversa decisione che, trascurando le regole di diritto, avesse deliberato in termini di mera equità. E ciò pur prescindendosi dalla accordata prevalenza della traduzione in lingua italiana della clausola arbitrale *de qua* (la locuzione è stata impropriamente tradotta: “*secondo criteri di massima equità*”).



8. Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dell'impegno difensivo profuso, dei parametri di legge, dei costi di traduzione, degli oneri ripetibili.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

- 1) respinge l'opposizione;
- 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte resistente in € 3.200,00 per compensi di avvocato e in € 3.400,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 30.1.2020

Il Presidente

Carla Romana Raineri

